



COMUNE DI AMOROSI
PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 18/04/2013

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE.

L'anno **duemilatredici** , il giorno **diciotto** del mese di **aprile**, alle ore 20,37 nella sala biblioteca comunale di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
DI CERBO Giuseppe	SI	SCARANO Gerardo	SI
SALVIONE Francesco	SI	FRANCO Maria Antonietta	SI
FERRUCCI Claudio	SI	CACCHILLO Carmine	NO
GAUDIO Gianpiero	SI	PARENTE Annamaria	SI
DEL SANTO Caterina	SI	FOLLO Antonio Angelo Raff.le	NO
BATTAGLINO Carmine	SI	ROSCIA Massimiliano	SI
MATURI Arcangelo	SI		

Presenti 11

Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa TONZIELLO Antonietta, incaricata della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe nella qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno .

Con riferimento al punto in discussione, il Sindaco si riporta agli atti depositati per la presente seduta.

Non essendoci richieste di interventi, il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema di Regolamento per la gestione del servizio idrico nel Comune di Amorosi, composto da n. 50 articoli;

VISTO che sulla proposta di approvazione del suddetto Regolamento hanno espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio tecnico e Manutentivo Arch. Ragone G., il Responsabile pro tempore del Servizio Economico-Finanziario Segretario Comunale Dott.ssa Tonziello A., nonché il Revisore dei Conti Dott. Battaglino E.;

con voti favorevoli 9 e contrari 2 (Parente e Roscia) espressi per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento di gestione del servizio idrico nel Comune di Amorosi, composto da n. 50 articoli, che si riporta in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; su proposta del Sindaco e con voti favorevoli 9 e contrari 2 (Parente e Roscia) espressi per alzata di mano

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV. Del decreto leg/vo n. 267/2000.

ALLEGATO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI AMOROSI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Servizio idrico integrato

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto in economia dal Comune di Amorosi.

Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed amministrative di gestione del servizio, nelle more dell'adozione di nuove disposizioni, nazionali e regionali, di settore.

Art. 2 – Categorie di concessione d'uso dell'acqua potabile

La acqua verrà concessa in uso secondo le seguenti categorie:

1. forniture per uso domestico
2. forniture per uso agricolo
3. forniture per altri usi.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 3 – Nuovi allacciamenti – Procedura

La concessione di erogazione dell'acqua dell'acquedotto comunale viene fatta dal responsabile del servizio competente, a seguito di domanda dell'interessato.

Per “servizio competente” è da intendersi l’Ufficio Tecnico Comunale, o altra struttura appositamente individuata dalla Giunta Comunale.

La domanda di concessione deve essere inoltrata al Comune e stesa su modulo fornito dallo stesso, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante. In essa devono essere indicati:

- a) generalità di chi richiede l’utenza: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) uso per cui è richiesta la concessione;
- c) ubicazione dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura nonché foglio e particella catastale;
- d) generalità del proprietario dell’immobile, se diverso dal richiedente, in tal caso alla domanda dovrà essere unita l’autorizzazione scritta del proprietario unitamente alla dichiarazione con la quale quest’ultimo si assume ogni responsabilità per eventuali inadempienze dell’utente.

Alla domanda dovrà essere allegata:

per le opere iniziate dopo il 30 gennaio 1977, copia del certificato di abitabilità o agibilità del fabbricato. In alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 indicante gli estremi della concessione ad edificare o del permesso a costruire o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione;

per le opere iniziate prima del 30 gennaio 1977, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977;

- e) estremi del permesso a costruire o della denuncia di inizio dell’attività edilizia per le richieste di concessione d’acqua ad uso cantiere;
- f) l’accettazione del Regolamento per il servizio idrico.

Art- 4 – Titolarità di concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente di averne copia gratuita all’atto di stipulazione del contratto.

Art. 5 – Accettazione o diniego delle domande di concessione

Le domande di cui all’art. 3 si intendono accolte se, nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il Comune non nega la concessione per uno dei seguenti casi:

1. quando la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta o non siano stati effettuati i versamenti richiesti;
2. quando si verifichi l’impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare vigente;
3. quando il richiedente sia titolare di altra utenza dell’acqua e sia in mora con i pagamenti ad essa relativi.

Art. 6 – Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su appositi modelli predisposti dal comune.

I contratti di nuova utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 3 e prima dell’installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Per le vecchie utenze troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui all’articolo 47.

Tutti i contratti saranno stipulati dal Responsabile del Servizio Tecnico e a sua cura, saranno inoltrati al Responsabile dell'Ufficio Tributi per l'inserimento nell'apposito ruolo.

Art. 7– Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro 5 giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 8– Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio competente e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 9 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: in economia, ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia è data facoltà agli interessati d'eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. che sia presentato apposita relazione tecnica descrittiva degli interventi a firma di tecnico abilitato;
2. che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
3. che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio competente, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 10 - Proprietà delle tubazioni

Le condotte stradali, o comunque in area pubblica, anche se realizzate a spese degli utenti sono di proprietà del Comune.

Sono di proprietà private le derivazioni dalla tubazione comunale fino al contatore, anche se su area pubblica, nonché le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altre utenze sulle derivazioni di presa sia che insistano sul suolo pubblico che su proprietà privata.

Art. 11 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio competente.

La manutenzione e riparazione degli impianti su suolo privato fra la tubazione comunale e il contatore privato sono a carico dell'utente ed eseguiti dallo stesso sotto la sorveglianza del Servizio competente.

Art. 12 – Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Art. 13 – Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo mediante:

1. impianti per uso pubblico;
2. concessione di utenze private.

Art. 14 – Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

1. le fontane pubbliche e le bocche specializzate;
2. gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
3. altre forniture individuate con apposita deliberazione consiliare, per servizi di pubblico interesse.

Art. 15 – Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici.

Le fontane pubbliche non necessitano di contatore, salvo che il servizio comunale competente non disponga diversamente per esigenze di controllo dei consumi.

Art. 16 – Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

1. Bocche antincendio;
2. bocche per annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;

Dalle bocche di cui al precedente punto 2. , l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 17 – Forniture su strade canalizzate

Nelle strade ed aree pubbliche provviste di condotte di distribuzione, la fornitura d'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 – Forniture su strade non canalizzate

Per le strade e le aree non provviste di condotte di distribuzione, il Servizio competente può accogliere le richieste, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto l'importo per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità della spesa sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prime dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 9

Art. 19 – Installazione delle condutture esterne

Le condotte della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore, salvo diversa determinazione del Servizio competente.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di ispezione, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità detti tubi dovranno essere protetti da un tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 20 – Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "Non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 21 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto alle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 22– Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 23– Prescrizioni e collaudi

L'impianto di distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio competente si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio competente potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua

Art. 24– Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo del Servizio competente.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati e di ripristini sono a totale carico dei proprietari e devono essere eseguiti sotto la sorveglianza del Servizio competente.

Art. 25 – Modifiche

Il Servizio competente può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio competente ha la facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 26 – Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio competente per le dovute riparazioni sotto la sorveglianza del Comune a mezzo del servizio acquedotto.

Art. 27 – Vigilanza

Il Servizio competente ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 28 – Tipo e calibro del contatore

La scelta del contatore e di esclusiva spettanza dell'Ente.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori sarà fatta a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Per comprovati motivi oggettivamente rilevabili può essere consentita l'installazione del contatore all'interno della proprietà, purchè in luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Il concessionario è responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno, per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 29 – posizione dei contatori

Il contatore deve essere installato all'esterno della proprietà su pubblica via.

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di letture e manutenzione; l'ubicazione dovrà essere stabilita in accordo con il Servizio Competente.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente un rubinetto di arresto.

L'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Servizio competente.

Art. 30 – Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 31– Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti le nicchie dei contatori.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Le spese per la manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

Nel caso di disdetta di utenza, se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone.

Art. 32 – Verifica dei consumi condominiali

Nei fabbricati condominiali già esistenti può essere installato, a cura e a spese comunali, un contatore generale, sulla tubazione principale in arrivo, antecedente la parte condominiale:

- a) quando vengano riscontrate o supposte perdite nell'area condominiale, segnalate agli utenti, senza che gli stessi pongano rimedio;
- b) nei condomini dove si sospetta l'esistenza di prese senza contratto;

Nel caso di consumi esuberanti rispetto alle utenze private, è fatto d'obbligo all'amministratore del condominio o chi per esso, di provvedere ai necessari controlli ed eventuali riparazioni sotto la sorveglianza del Servizio acquedotto Comunale.

Il relativo addebito, comprensivo del canone di depurazione, verrà notificato all'Amministratore Condominiale o chi per esso.

Art. 33 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta scritta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza della lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore l'utente è tenuto a corrispondere la somma di € 15,00 per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 34 – Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente sotto la sorveglianza dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 35 – Accertamento dei consumi

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo una volta l'anno.

Se il personale incaricato non può procedere alla lettura del contatore, a causa dell'assenza dell'utente, è tenuto a lasciare apposta cartolina affinché l'utente provveda personalmente.

La fatturazione dei consumi avverrà con cadenza semestrale. La prima fatturazione sarà emessa in acconto calcolando i consumi sulla media mensile dell'anno precedente.

E' data facoltà agli utenti di procedere alla autolettura semestrale dei contatori e di darne comunicazione all'Ufficio Tributi. In tal caso, la prima fatturazione sarà emessa sulla base dei consumi dichiarati.

Art. 36 – Tariffe – Modalità di riscossione

Le tariffe da applicarsi ai consumi verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale in relazione alle seguenti voci:

CATEGORIA – ABITAZIONI

- TARIFFA AGEVOLATA sino a 70 mc €
- TARIFFA AGEVOLATA da 71mc a140 mc €
- TARIFFA BASE da 141mc sa 280mc €
- TARIFFA ECCEDEXENZA da 281mc €

CATEGORIA - ALTRI USI

- TARIFFA UNICA €

Tariffa per il servizio di fognatura

- TARIFFA UNICA per insediamenti civili €
- TARIFFA UNICA per insediamenti produttivi €

Tariffa per il servizio depurazione

- TARIFFA UNICA per insediamenti civili €

- TARIFFA UNICA per insediamenti produttivi €

- DIRITTI DI ALLACCIO €
- DIRITTI DI VOLTURA €
- SOSTITUZIONE DI CONTATORE €
- DIRITTO FISSO €

Art. 37 – Pagamento dei consumi

Per il pagamento dell'acqua consumata, ed ogni altro onere connesso all'utenza, il comune, o chi per esso, emetterà e spedisce all'indirizzo comunicato le fatture con i bollettini di conto corrente postale. I pagamenti, salva diversa e motivata determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi, andranno effettuati entro i termini e le modalità seguenti:

- Per importi inferiori o uguali a € 100,00: unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura;
- Per importi superiori a € 100,00: prima rata entro 30 giorni dall'emissione della fattura, seconda rata entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

Le medesime modalità di pagamento saranno applicate anche alla fatturazione di conguaglio.

In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per il solo anno 2013, l'Ente emetterà una fatturazione provvisoria nel corso del mese di giugno dell'importo di € 100,00, unico per tutte le utenze, da pagarsi in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura. In caso di inadempienza nei pagamenti di cui al presente articolo, su segnalazione dell'Ufficio Tributi, il Responsabile del Servizio potrà sospendere la fornitura e revocare la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge. Sia la sospensione che la revoca devono essere precedute da due solleciti di pagamento a mezzo avviso a.r. .

Art. 38 – Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

Art. 39 – Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento:

Art. 40 – Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 41 – Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

Art. 42 – Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori

Art. 43 – Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato in assenza di contratto, senza concessione o usufruendo di un utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatori o alla saracinesca sarà applicata una penale di € 150,00.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 44 – Contestazioni delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno contestate da agenti della Polizia Locale. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura, salvo adeguato preavviso.

Art. 45 – Applicazione delle norme del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 46 – Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 47- Disposizioni transitorie

Le utenze già censite con il cessato gestore – Alto Calore Servizi SpA – dovranno sottoscrivere un nuovo contratto con il Comune di Amorosi. La sottoscrizione del contratto non comporterà alcun onere per l'utente, salvo che per i casi di vulture di contatore in favore di altro soggetto. Rimane a carico dell'utente l'obbligo di comunicare l'ammontare del debito in essere con il gestore cessato e da questi regolarmente fatturato.

Le utenze attive già censite dal Comune di Amorosi prima del 01/10/2006 che, per qualsiasi motivo, non abbiano sottoscritto alcun contratto con Alto Calore Servizi SpA e che non hanno provveduto al pagamento dei consumi, dovranno sottoscrivere un nuovo contratto con il Comune di Amorosi, con l'impegno a sanare la propria posizione debitoria. I pagamenti, in questo caso, dovranno essere effettuati in tre soluzioni di uguale importo entro il termine massimo del 30/06/2014. La stipula del contratto è subordinata al pagamento della prima rata. I consumi saranno rilevati con apposita lettura e saranno calcolati applicando le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale con atto n° 41 del 24/05/2006, oltre interessi come per legge.

Art. 48 – Obblighi per gli utenti

Tutti gli utenti sono obbligati ad adeguarsi, con oneri a proprio carico, alle direttive tecniche del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 49 – Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 50 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE .

Amorosi, 18/04/2013

Il Responsabile dell'Area
F.to arch. Giovanni Ragone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE .

Amorosi, 18/04/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Antonietta Tonziello

Letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Prof. DI CERBO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Amorosi, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal 02/05/2013 all'Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, li 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,

VISTI gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2013

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

Amorosi, li 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

